Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 6 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1123.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e finanziario tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, concluso a Roma il 25 giugno 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Accordi conclusi a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, il 25 giugno 1952:

a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Protocollo addizionale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

Per far fronte ai finanziamenti per l'emigrazione italiana in Argentina previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, e dall'art. 2 del Protocollo addizionale di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1, gli importi in *pesos* necessari — fino all'importo massimo di 203 milioni di *pesos* e nei limiti delle disponibilità di mano in mano utilizzabili — saranno prelevati dal fondo di riserva in *pesos* costituito dall'Ufficio italiano dei cambi per l'esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947 concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949 e per assicurare il servizio del prestito di cui al decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 385.

Oltre i detti limiti si provvederà ai finanziamenti previsti dalla legge 29 marzo 1952, n. 364, in conformità delle disposizioni contenute nella legge stessa, intendendo per buoni del Tesoro speciali di cui all'art. 2 della legge medesima, buoni del Tesoro novennali rinnovabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — VIGORELLI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

ALLEGATO.

Accordo commerciale e finanziario fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina

L'Eccellentissimo Signor Presidente della Repubblica Italiana e l'Eccellentissimo Signor Presidente della Nazione Argentina, ispirati ai tradizionali sentimenti di indissolubile amicizia che uniscono i popoli di ambedue i Paesi e riaffermando il proprio desiderio di incrementare le reciproche relazioni economiche esistenti, hanno deciso di concludere un Accordo commerciale e finanziario e a tal fine hanno designato i loro Plenipotenziari e cioè:

l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

S. E. l'on. ALCIDE DE GASPERI, Ministro degli Affari Esteri

l'Eccellentissimo Signor PRESIDENTE DELLA NAZIONE ARGENTINA

le LL. EE. l'Ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Italia, signor BERNABÉ S. GONZÀLES RISOS e il Delegato plenipotenziario e presidente della Commissione speciale di studi dell'intercambio con l'Italia, signor dott. JULIO M. JUNCOSA SERÉ;

i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Le Alte Parti Contraenti, interpretando lo spirito di cooperazione che anima i loro Governi, dichiarano il loro proposito di rafforzare con tutti i mezzi a loro disposizione i vincoli economici che uniscono i rispettivi Paesi e di sviluppare l'intercambio dei loro prodotti al più alto livello possibile, assicurando ad essi mercati permanenti nell'ambito delle rispettive necessità nazionali.

Articolo 2.

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana assicurano l'applicazione di un trattamento di stretta reciprocità per tutte le operazioni commerciali e finanziarie che saranno effettuate fra i due Paesi. Studieranno e risolveranno con la massima benevolenza le proposte che reciprocamente saranno formulate per facilitare e incrementare le loro relazioni economiche.

Articolo 3.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a concedere le massime facilitazioni, compatibili con le loro rispettive legislazioni, ai prodotti naturali o fabbricati, originari del territorio di uno dei due Paesi, che si importino nell'altro in materia di diritti, tasse, imposte od oneri tributari e per quanto concerne le formalità e le procedure amministrative cui sono soggetti l'importazione, la circolazione, il trasporto e la distribuzione dei prodotti stessi.

CAPITOLO II

REGIME COMMERCIALE.

Articolo 4.

Il Governo Argentino faciliterà l'esportazione verso la Repubblica Italiana delle merci argentine specificate nella lista *A* e, da parte sua, il Governo della Repubblica Italiana concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica Italiana di tali merci.

Articolo 5.

La Repubblica Italiana comprerà e la Repubblica Argentina venderà le quantità minime di 300.000 tonnellate di frumento durante l'anno 1953 e di 500.000 tonnellate durante gli anni successivi di validità del presente Accordo, sempre che in ciascuno di questi anni il saldo esportabile non sia sostanzialmente ridotto.

I prezzi del grano saranno oggetto di stipulazione annuale e manterranno una ragionevole relazione con le «quotazioni fuori conferenza» che sussisteranno alla data di ciascuna operazione sui mercati esteri rappresentativi.

Articolo 6.

Il Governo della Repubblica Italiana faciliterà l'esportazione verso la Repubblica Argentina delle merci italiane specificate nella lista *B* e, da parte sua, il Governo Argentino concederà tutte le facilitazioni necessarie per l'importazione nella Repubblica Argentina di dette merci.

Articolo 7.

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana faranno tutto il possibile, nei limiti della rispettiva competenza, affinchè i prezzi delle merci, che siano oggetto di intercambio fra i due Paesi, non siano superiori a quelli che pagherà qualsiasi terzo Paese, in parità di condizioni, qualità e circostanze.

Articolo 8.

Il Governo Italiano assicura che tutti i prodotti argentini che, in esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Italia, verranno destinati a soddisfare il consumo interno del Paese e il Governo Argentino, da parte sua, assicura che tutti i prodotti italiani che, in esecuzione del presente Accordo, saranno esportati verso l'Argentina, verranno destinati a soddisfare il proprio consumo interno.

Articolo 9.

Al fine di ampliare l'intercambio commerciale dei prodotti previsti nelle liste *A* e *B* fra i due Paesi, e di includervi altri prodotti, le Alte Parti Contraenti studieranno con il maggiore spirito di cooperazione la possibilità di concedere permessi di esportazione e di importazione oltre quelli previsti nelle citate liste.

Articolo 10.

I contingenti previsti dalle liste *A* e *B* annesse al presente Accordo entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua firma e avranno valore per un periodo di dodici mesi, ad eccezione di quelli relativi al gruppo dei Beni strumentali previsto nella lista *B*, che resteranno in vigore fino alla scadenza del presente Accordo.

Tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo annuo di validità delle menzionate liste, le Alte Parti Contraenti determineranno di comune accordo i prodotti argentini e italiani che formeranno oggetto speciale d'intercambio fra i due Paesi nel successivo periodo di dodici mesi, fino alla scadenza dell'Accordo.

Se un mese prima della scadenza di ciascun periodo annuo non fosse stato ancora raggiunto un accordo, ambo le Parti stabiliranno se prorogare o meno il termine di scadenza delle liste relative al periodo in corso.

Articolo 11.

Una Commissione Mista Consultiva con sede in Buenos Aires avrà l'incarico di vigilare l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo e potrà proporre ad ambedue i Governi le misure necessarie affinchè si raggiungano gli scopi previsti dal medesimo.

Articolo 12.

Le esportazioni di prodotti o merci argentine verso la Repubblica Italiana, come pure le esportazioni di prodotti o merci italiane verso la Repubblica Argentina saranno soggette alle disposizioni di carattere generale in vigore nel Paese esportatore al momento in cui si effettua l'esportazione.

Articolo 13.

Le importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti o merci italiane, come pure le importazioni nella Repubblica Italiana di prodotti o merci argentine, saranno soggette alle disposizioni di carattere generale vigenti nel Paese importatore al momento dello sdoganamento.

Articolo 14.

I Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina adotteranno le misure e le disposizioni necessarie per garantire, secondo lo spirito delle disposizioni e dei Trattati vigenti in materia, il rispetto delle denominazioni di origine e qualità che corrispondono a prodotti esclusivi di uno dei due Paesi, reprimendo con l'applicazione di sanzioni adeguate la circolazione e la vendita di quelli fabbricati nel loro stesso territorio o in terzi Paesi con false denominazioni di origine, qualità o tipo.

Articolo 15.

Il Governo Italiano studierà con la migliore disposizione le domande che riceverà dal Governo Argentino per l'apporto di procedimenti tecnici di produzione, patenti, macchinari, nonchè per l'invio di tecnici da destinarsi alle industrie stabilite nella Repubblica Argentina o che potranno stabilirvisi in futuro.

CAPITOLO III

Regime dei pagamenti e disposizioni finanziarie.

Articolo 16.

Tutti i pagamenti di qualsiasi natura corrispondenti ad operazioni dirette fra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana saranno effettuati in dollari statunitensi alle condizioni previste dal presente Accordo ed in conformità alle disposizioni in materia di cambi vigenti in entrambi i Paesi.

Articolo 17.

Tutti i pagamenti ai quali si riferisce l'articolo antecedente, ad eccezione di quelli compresi nell'articolo 21, saranno effettuati per il credito o per il debito, secondo i casi, del « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. » (Convenio Argentino-Italiano) aperto dall'Ufficio Italiano dei Cambi, in rappresentanza del Governo Italiano, al nome del Banco Central de la República Argentina, in rappresentanza del Governo Argentino.

Articolo 18.

I pagamenti disposti dall'Argentina a favore dell'Italia ai quali si riferisce l'art. 17, ivi comprese le rimesse di aiuto familiare, potranno anche essere effettuati a tramite di Banche o Istituti autorizzati ad operare in cambi, stabiliti nei rispettivi Paesi. A tal uopo le Banche italiane saranno autorizzate ad aprire a nome dei propri corrispondenti in Argentina « CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I. », che saranno considerati come sottoconti del « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. » cui si riferisce l'art. 17.

Articolo 19.

Il « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. » al quale si riferisce l'art. 17 potrà presentare saldo creditore o debitore, indistintamente, fino al limite di 100 (cento) milioni di dollari.

Articolo 20.

Il saldo del « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. » di cui al precedente articolo sarà produttivo di interessi in ragione del 2 ½ per cento annuo per le somme eccedenti i 10 (dieci) milioni di dollari. Tali interessi saranno liquidati e contabilizzati nel menzionato CONTO alla fine di ciascun semestre calendario.

Articolo 21.

Il Governo della Repubblica Italiana concorda nel facilitare il finanziamento per l'acquisto di beni strumentali che la Repubblica Argentina effettuerà in Italia sino alla somma di 75 (settantacinque) milioni di dollari. A tale scopo l'Ufficio Italiano dei Cambi, agendo in rappresentanza del Governo Italiano, aprirà un conto in dollari U. S. A. denominato « CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI » a nome del Banco Central de la República Argentina, il quale agirà in rappresentanza del Governo Argentino.

Detto conto verrà addebitato degli importi corrispondenti agli ordini di pagamento che la Repubblica Argentina emetterà per l'acquisto dei beni compresi nella lista *B*, gruppo « Beni strumentali » annessa al presente Accordo. L'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco Central de la República Argentina stabiliranno il procedimento da seguire per il regolamento delle operazioni attraverso il « CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI ».

Articolo 22.

Il saldo del « CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI », aperto in virtù di quanto stabilito all'articolo precedente, sarà produttivo d'interessi in ragione del 2,75 per cento annuo. Tali interessi saranno liquidati alla fine di ciascun semestre calendario, per il debito del « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. ».

Articolo 23.

Entrambi i Governi stabiliranno la procedura per determinare il regime che dovrà essere applicato per estinguere il saldo dei conti « GENERALE DOLLARI C.A.I. » e « FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI ».

Articolo 24.

Il Governo Argentino si riserva il diritto di estinguere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, i saldi debitori che presentino i conti « GENERALE DOLLARI C. A. I. » e « FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI ». Il Governo Italiano, da parte sua, si riserva di estinguere totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento l'eventuale saldo debitore per l'Italia che presentasse il « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. ».

Agli effetti di quanto indicato nel presente articolo, entrambi i Governi stabiliranno di comune accordo le modalità e le condizioni degli ammortamenti di cui sopra.

Articolo 25.

Alla scadenza del presente Accordo i pagamenti originati dalla liquidazione degli impegni assunti prima della sua scadenza saranno effettuati a tramite dei Conti ai quali si riferiscono gli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi, ed in conformità alle disposizioni del presente Accordo che resteranno in vigore a tale effetto, durante un successivo periodo di sei mesi dopo la scadenza dell'Accordo. L'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Banco Central de la República Argentina definiranno di comune accordo la procedura da seguire per la liquidazione degli impegni originati dalle operazioni previste nel presente Accordo, che non fossero estinti entro i sei mesi successivi ed aventi scadenza posteriore a detto termine.

Il saldo totale che allo scadere del citato periodo di sei mesi presentino i Conti menzionati sarà regolato in merci concordate fra entrambi i Governi o, di comune accordo, in dollari U. S. A., in altre divise o in qualunque altra forma.

Articolo 26.

L'Ufficio Italiano dei Cambi telegraferà giornalmente al Banco Central de la República Argentina il saldo del « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. » e del « CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI ».

Il Banco Central de la República Argentina notificherà giornalmente per telegrafo all'Ufficio Italiano dei Cambi l'importo globale degli ordini di pagamento in dollari C. A. I. emessi nella giornata, con l'indicazione del conto al quale si riferiscono, nonchè l'ammontare complessivo degli ordini di pagamento pervenutigli dall'Ufficio Italiano dei Cambi; informazione analoga sarà fornita dall'Ufficio Italiano dei Cambi al Banco Central de la República Argentina.

Articolo 27.

Ai fini di quanto stabilito nel presente Accordo, per convertire gli importi in dollari C. A. I. che si registrano a debito o a credito dei Conti ai quali si riferisce il presente capitolo. l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco Central de la República Argentina applicheranno le norme ed i tipi di cambio vigenti nei rispettivi Paesi, per la conversione in dollari statunitensi in lire italiane, in *pesos* argentini, in altre divise o viceversa.

Articolo 28.

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo nel:

a) vigilare che i trasferimenti di fondi fra l'Italia e l'Argentina e viceversa, effettuati in applicazione del presente Accordo, si riferiscano esclusivamente ad operazioni dirette fra entrambi i territori;

b) autorizzare i pagamenti correnti fra l'Italia e l'Argentina, in conformità alle disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di cambi, al momento di effettuare i rispettivi trasferimenti;

c) consultarsi al fine di controllare i trasferimenti di capitali in conformità ai principi della loro politica rispettiva, specialmente per impedire quei trasferimenti che non rispondessero ad un'utile finalità economica.

d) scambiare ogni informazione utile al fine di assicurare il miglior controllo nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo;

e) mantenersi in contatto per esaminare congiuntamente tutte le questioni tecniche che si presentino nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo e per adottare, di comune accordo, tutte le misure che le circostanze rendessero necessarie.

Articolo 29.

I pagamenti previsti alla lettera *b*) dell'articolo precedente comprendono:

a) pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre ed aerea, assicurazione ed altre, provvigioni, commissioni, spese portuali diritti vari, tasse e simili);

b) pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;

c) pagamenti e rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio dei cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno e dell'altro Paese;

d) pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, assicurazioni sociali, spese di sostentamento, diritti, redevances, canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;

e) pagamenti relativi ad assicurazioni e riassicurazioni (premi, commissioni, interessi su riserve tecniche, indennizzi, contribuzioni di avarie, spese di liquidazione sinistri, ricupero di sinistri, valori garantiti e spese di ispezioni di rischi, ecc.);

f) pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, d'imposte, tasse e accessorie;

g) qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo fra l'Ufficio Italiano dei Cambi e il Banco Central de la República Argentina.

Articolo 30.

Le merci originarie di terzi Paesi, che non siano state oggetto di lavorazione in uno dei due Paesi e che una delle Alte Parti Contraenti acquisti nell'altra, non potranno essere regolate a tramite del « CONTO GENERALE DOLLARI C. A. I. » e dei « CONTI SPECIALI DOLLARI C. A. I. », come pure del « CONTO FINANZIAMENTO BENI STRUMENTALI » cui si riferisce questo capitolo, salvo che ciò non venga concordato in ciascun caso dalle Autorità competenti di entrambi i Paesi.

Articolo 31.

Al fine di facilitare il finanziamento di importazioni nella Repubblica Argentina di prodotti italiani, l'Ufficio Italiano dei Cambi potrà dare facoltà alle Banche italiane di aprire crediti documentari e, reciprocamente,

il Banco Central de la República Argentina potrà permettere agli Istituti autorizzati argentini di aprire crediti documentari per finanziare le esportazioni argentine in Italia. Tali operazioni si svolgeranno d'accordo con la pratica bancaria ed il loro rimborso si effettuerà a tramite dei conti previsti negli articoli 17, 18 e 21, secondo i casi.

Articolo 32.

L'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Banco Central de la República Argentina fisseranno le modalità tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

CAPITOLO IV

EMIGRAZIONE.

Articolo 33.

Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica Italiana compresi del reciproco interesse sociale ed economico di incrementare una razionale emigrazione di lavoratori italiani verso l'Argentina e in particolar modo di famiglie autenticamente rurali ciò che consentirà di stringere ancor più i solidi vincoli di amicizia che legano i due popoli — promuoveranno lo stabilimento in Argentina di 500.000 persone, approssimativamente, in un periodo di cinque anni, adottando a tal fine tutte le misure dirette al raggiungimento degli scopi menzionati. In pari tempo, riaffermano il proposito di assicurare il più efficace ed integrale adempimento degli Accordi speciali sull'emigrazione fino ad oggi sottoscritti fra i due Paesi.

Articolo 34.

Gli emigranti italiani saranno equiparati, per quanto concerne il regime e le condizioni di lavoro, ai lavoratori nazionali ed usufruiranno dei benefici di ogni specie che le leggi argentine stabiliscano in materia di lavoro ed impiego, di assicurazione e previdenza sociale.

Articolo 35.

In relazione alle prescrizioni della Costituzione nazionale i lavoratori italiani, senza eccezione, fruiranno, durante la loro permanenza nel territorio argentino, dello stesso trattamento e dei vantaggi di cui godono gli emigranti di qualsiasi altra provenienza, intendendosi che saranno automaticamente applicati ai lavoratori di origine italiana tutti i benefici concessi a quelli di altri Paesi. Il Governo Argentino adotterà le misure intese a coordinare gli interessi comuni dei due Paesi nelle questioni consolari e culturali che possano riguardare l'emigrazione italiana.

Articolo 36.

I due Governi costituiranno, con sede in Buenos Aires, una Commissione Mista Permanente di funzionari italiani ed argentini esperti nell'esame dei problemi connessi con la materia dell'emigrazione. Detta Commissione avrà il compito di studiare e proporre le modalità pratiche che permettano la piena applicazione di quanto disposto sia nel presente Accordo in materia di emigrazione e stabilimento di famiglie italiane, sia nell'Accordo italo-argentino del 26 gennaio 1948.

CAPITOLO V

TRASPORTI MARITTIMI E ASSICURAZIONI.

Articolo 37

I Governi Contraenti si impegnano, durante la validità del presente Accordo, ad adottare le misure necessarie affinchè il trasporto delle merci scambiate fra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana si effettui su navi di bandiera nazionale argentina ed italiana in parità di tonnellaggio, a meno che non vi fosse stivaggio disponibile dei Paesi firmatari.

L'applicazione di queste disposizioni non potrà comportare un ritardo nelle consegne o un rincaro dei prodotti da trasportare.

Articolo 38.

Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi Paesi, i Governi Italiano ed Argentino esamineranno con la migliore disposizione, in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per l'organizzazione di zone speciali e depositi franchi di uno dei due Paesi nei porti marittimi dell'altro.

Articolo 39.

Il Governo Italiano si riserva il diritto di fare assicurare presso Compagnie italiane le merci italiane che si esportino in Argentina e i prodotti argentini che si importino in Italia, quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.

Il Governo Argentino si riserva il diritto di far assicurare presso Compagnie argentine le merci argentine che si esportino in Italia e i prodotti italiani che si importino in Argentina quando i rischi del trasporto siano a carico del venditore o del compratore, rispettivamente.

Articolo 40.

Il Governo Italiano ed il Governo Argentino studieranno i mezzi tecnici che, di comune accordo, potranno applicarsi al fine di accrescere il volume delle operazioni di riassicurazione fra i due Paesi.

CAPITOLO VI

PELLICOLE CINEMATOGRAFICHE, LIBRI E ALTRE PUBBLICAZIONI.

Articolo 41.

Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica Italiana autorizzeranno annualmente, in armonia con le norme vigenti in ciascun Paese, l'importazione, il doppiaggio, l'edizione, la distribuzione e la programmazione, nei rispettivi territori, di trenta pellicole cinematografiche impressionate a lungo metraggio e di pellicole a corto metraggio senza limitazione originarie dell'altro Paese.

Di comune accordo potrà essere aumentato il numero delle pellicole a lungo metraggio sopra indicato.

Articolo 42.

Le persone o ditte interessate nel richiedere il rispettivo permesso d'importazione, dovranno presentare un certificato di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti del Paese di origine della pellicola.

Detto documento dovrà contenere le seguenti attestazioni riguardanti la pellicola:

a) che è di produzione nazionale del Paese di origine;

b) che è di proprietà di una persona o ditta residente nello stesso Paese di origine;

c) che è stata programmata per la prima volta in pubblico non prima di tre anni dalla data del rilascio del certificato.

A richiesta di una delle Alte Parti Contraenti potrà farsi eccezione alla regola dei tre anni di anzianità della pellicola, di cui al paragrafo *c*).

Nel caso in cui, effettuata l'importazione, una o più delle pellicole non potesse ottenere le restanti autorizzazioni necessarie per essere proiettata, si accorderanno nuove autorizzazioni per consentire la proiezione del numero di pellicole determinato nell'art. 41.

Articolo 43.

Il Governo della Repubblica Italiana adotterà le misure necessarie, nei limiti della propria competenza, affinchè siano forniti annualmente alla Repubblica Argentina, non meno di 6.200.000 metri di pellicola vergine nei tre tipi principali da 35 millimetri (negativo, suono e positivo) nelle proporzioni abituali per l'utilizzo da parte dell'industria cinematografica.

Di comune accordo potrà essere convenuta tra le Alte Parti Contraenti la fornitura di una quòta addizionale di pellicola vergine da 16 millimetri.

Articolo 44.

I trasferimenti corrispondenti al ricavo della vendita e/o dello sfruttamento delle pellicole cinematografiche impressionate saranno regolati in base alla procedura che si indica in appresso:

a) per l'ammontare dei trasferimenti che si effettuino dall'Italia verso l'Argentina ai titoli indicati, saranno autorizzate rimesse per importi equivalenti dall'Argentina verso l'Italia allo stesso titolo.

Tali rimesse si effettueranno d'accordo con il sistema generale dei pagamenti e alle condizioni stabilite dagli articoli 17 e 18;

b) le somme che risulteranno in eccesso resteranno depositate nel Paese debitore e potranno essere utilizzate, in armonia con le disposizioni vigenti nello stesso Paese, per produzione, doppiaggio, titolaggio, edizione e spese direttamente collegate con la produzione, la distribuzione e la programmazione di pellicole.

Articolo 45.

Il Governo della Repubblica Argentina dà facoltà al Banco Central de la República Argentina, ed il Governo della Repubblica Italiana all'Ufficio Italiano dei Cambi, affinchè, i due Istituti menzionati possano concordare le disposizioni tecniche e complementari atte a permettere la più rapida esecuzione dei trasferimenti a cui si riferisce l'articolo precedente.

Articolo 46.

Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi speciali che abbiano per scopo:

a) di assicurare la proiezione e la più ampia diffusione possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno. Tale quantità sarà aumentata proporzionalmente sulla base di una pellicola argentina per ogni tre pellicole italiane, a misura che le Autorità argentine accordino permessi di importazione oltre le trenta pellicole indicate nell'art. 41;

b) di ottenere facilitazioni creditizie in Italia per il doppiaggio e l'edizione delle pellicole argentine introdotte in Italia;

c) di facilitare la più ampia diffusione possibile delle pellicole italiane in Argentina;

d) di predisporre un regime che consenta l'applicazione di un sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi;

e) d'incrementare un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici tra l'Italia e l'Argentina.

A tale scopo una Commissione speciale formata da Rappresentanti dei Governi e dell'industria cinematografica dei rispettivi Paesi si riunirà in Buenos Aires nel più breve tempo possibile.

Articolo 47.

La Commissione Mista Consultiva prevista dall'articolo 11 esaminerà trimestralmente l'andamento delle forniture di pellicola cinematografica vergine e gli altri aspetti relativi all'intercambio di pellicole cinematografiche impressionate e proporrà le misure necessarie per raggiungere il miglior compimento di quanto convenuto nelle clausole precedenti.

Al tempo stesso, esaminerà la possibilità di predisporre un regime che consenta l'importazione di pellicola vergine destinata all'edizione di pellicole italiane nella Repubblica Argentina e la riesportazione della stessa pellicola impressionata. La quantità di pellicola vergine importata come sopra non sarà imputata al contingente di cui all'art. 43.

Articolo 48.

I Governi della Repubblica Argentina e della Repubblica Italiana adotteranno le misure necessarie per assicurare ed incrementare, in regime di reciprocità, l'intercambio di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

A tale scopo entrambi i Governi predisporranno le necessarie misure affinchè l'importazione, il commercio e il regime fiscale delle suddette pubblicazioni, edite in uno dei due Paesi, godano nell'altro delle massime facilitazioni consentite dalle rispettive legislazioni.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali.

Articolo 49.

Il presente Accordo sostituisce le disposizioni dell'Accordo commerciale e finanziario sottoscritto il 13 ottobre 1947 e del suo Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949.

Rimangono valide le disposizioni contenute negli Accordi vigenti fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina per tutto ciò chè non sia in contrasto con il presente Accordo.

Articolo 50.

Il presente Accordo sarà ratificato in conformità della procedura costituzionale di ciascuna delle Alte Parti Contraenti e lo scambio dei relativi strumenti di ratifica sarà effettuato nella città di Buenos Aires al più presto possibile.

Senza pregiudizio della sua debita ratifica, il presente Accordo entrerà in vigore, a titolo provvisorio, il giorno successivo a quello della sua firma e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 1958, salvo quanto viene espressamente stabilito nel testo medesimo.

In fede di quanto sopra si firmano due esemplari nelle lingue spagnola ed italiana, parimenti validi, nella città di Roma, addì 25 del mese di giugno millenovecentocinquantadue.

DE GASPERI — BERNABÉ S. GONZALES RISOS

JULIO M. JUNCOSA SERÉ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LISTA *A*

PRODOTTI ARGENTINI

	Migliaia di dollari USA
Cereali (mais, orzo, segala e avena) e panelli di semi oleosi	15.300
Carne bovina refrigerata e congelata	6.000
Olio di lino	2.500
Olii commestibili (escluso olio di oliva)	2.000
Lane:	
sudice	10.000
lavate	4.000
Pelli bovine secche e salate	4.000
Pelli ovine ed equine	1.000
Carni conservate	300
Carne di maiale, prosciutto, pancetta e altre preparazioni di carne suina	500
Estratto di carne	700
Grasso di maiale (strutto)	500
Sego animale per uso industriale	500
Budella salate e secche	400
Frattaglie di carne congelata	400
Pollame congelato	200
Caseina	1.000
Setole, crini e peli	300
Cotone	1.500
Estratto di quebracho	500
Corna, ossa e farina di ossa	200
Burro	500
Uova	400
Miele	300
Fagioli	600
Pelli semplicemente conciate	70
Prodotti opoterapici	200
Acidi grassi animali (oleina, oleostearina e glicerina)	500
Farina di carne e di pesce	300
Sangue secco	100
Stracci e cascami di lana e cotone	200
Prodotti vari (erba mate, fecole, etc.)	500
Totale	56.100

LISTA *B*

PRODOTTI ITALIANI

	Migliaia di dollari USA
Alluminio	3.000
Zinco	600
Materiali refrattari	800
Cemento	1.000
Camere d'aria e copertoni (misure speciali)	1.000
Fili e cavi per elettricità	300
Materiali per elettricità, radio e telefonia, esclusi fili e cavi	500
Contatori o misuratori	500
Apparecchi per comunicazioni ed elettronici speciali	300
Fili, tele e reti metalliche	600
Utensili e strumenti per agricoltura, arti e mestieri	800
Abrasivi	500
Ferri e acciai non lavorati	300
Ferri e acciai lavorati	500
Filati di cotone	4.000
Filati di seta artificiale	2.000
Filati di lana	1.500
Filati vari (canapa, gomma e seta naturale)	1.000
Legname per recipienti (fusti e botti di legno e doghe per botti)	500
Tessuti per l'industria	500
Fili e aghi per cucire e ricamare	1.000
Materiale per fotografia (carte speciali, lastre e pellicole fotografiche)	600
Nastri o pellicole vergini per cinematografia	1.065
Carte e cartoni	800
Cellulosa di paglia	600
Semi e piante vive	100
Vetri piani	400
Strumenti chirurgici, apparecchi ed elementi diversi per applicazioni mediche e per uso di laboratorio e di cliniche	400
Strumenti di precisione	500
Prodotti chimici e medicinali:	
Zolfo	1.200
Carburo di calcio	800
Prodotti coloranti	500
Alcali	300
Prodotti per la concia e ausiliari per l'industria del cuoio	200
Acidi per usi industriali	200
Olii e vaselline per usi industriali	100
Foglie, cortecce, bucce, radici, rizomi e semi; essenze e prodotti aromatici	100
Resine	200
Prodotti per la sanità animale e vegetale	400
Esplosivi e micce	200
Droghe, specifici, etc.	900
Prodotti chimici diversi	2.000
Cartone di amianto e « magnesia plastica »	250
Articoli vari (sughero, dischi per tappi Corona, libri stampati, celluloide, pelli di coniglio, caglio, etc.)	900
Parti di ricambio per biciclette e motociclette	500
Parti di ricambio per autoveicoli	1.100
Motociclette, motor-scooters e motofurgoncini	200
Biciclette e micromotori per biciclette	100
Macchine da contabilità, per ufficio, etc.	400
Orologeria	50
Tessuti di cotone	1.200
Tessuti di lana	200
Tessuti di seta naturale e artificiale	200
Strumenti musicali	100
Apparecchi per fotografia e cinematografia	100
Macchine da cucire (escluse quelle elettriche)	150
Altri prodotti	150
Forniture in corso di esecuzione	17.735
Beni strumentali	
Trattori, macchine e attrezzi complementari per l'agricoltura parti di ricambio ed accessori Macchine e motori in generale per l'industria, parti di ricambio ed accessori Navi, rimorchiatori e draghe, macchine, materiali rotabili e altri materiali per i trasporti in generale e per le comunicazioni, parti staccate ed accessori Macchinari e materiali per miniere, per lo sfruttamento, la raffinazione e il trasporto di petrolio, gas, etc.; parti staccate ed accessori Macchine, impianti e materiali per centrali termiche, idroelettriche e per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, per opere sanitarie e portuali; parti staccate ed accessori	75.000
	131.100

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Il Governo della Repubblica Argentina, in conformità con la sua politica agraria di ampio sviluppo delle attività agro-zootecniche, particolarmente concretata nel suo Piano Economico di recente sanzionato, e

Il Governo della Repubblica Italiana, desideroso di facilitare l'emigrazione nella Repubblica Argentina di nuclei familiari rurali e di contribuire ad assicurare ai nuclei stessi un effettivo ed adeguato stabilimento;

Dichiarano:

1) che dal punto di vista sociale ed economico è di speciale interesse per i due Paesi incrementare l'emigrazione verso la Repubblica Argentina di famiglie italiane autenticamente rurali;

2) che l'esperienza dell'ultimo quinquennio consiglia che la suddetta emigrazione specializzata si svolga in stretta cooperazione tra i Governi di entrambi i Paesi in conformità di piani adeguati;

3) che le misure adottate recentemente dai due Governi rendono opportuno tradurre in pratica le raccomandazioni contenute nell'art. 16 dell'Accordo sull'emigrazione del 26 gennaio 1948 e nell'art. 9 del Protocollo addizionale dell'8 ottobre 1949 nel senso di « studiare le forme di azione diretta e indiretta con cui il Governo Italiano, oltre all'apporto immigratorio, parteciperà tecnicamente e finanziariamente alla realizzazione del piano di colonizzazione che preparerà ed eseguirà il Governo Argentino, in relazione agli impegni che quest'ultimo si assume per il collocamento dei coloni italiani, sulla base di un programma di collaborazione reciproca »;

4) che la realizzazione dei piani predetti permetterà di consolidare sempre più i tradizionali vincoli di amicizia esistenti tra i due popoli.

In concordanza con i principii sopra esposti e nell'intento di tradurli in pratica, i due Governi convengono sulle seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Il Governo Argentino allo scopo di promuovere lo stabilimento definitivo nella Repubblica Argentina di famiglie rurali italiane, con le risorse dei suoi Organi competenti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legali in vigore fornirà i mezzi necessari per finanziare l'acquisto della terra e concederà prestiti intesi a promuovere e sviluppare la produzione.

Tale contributo non sarà in nessun caso inferiore a quello assegnato dal Governo italiano, in conformità di quanto disposto nei successivi articoli 2 e 3.

Articolo 2.

Il Governo Italiano, da parte sua, concorrerà alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell'art. 3, fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che preleverà dai fondi esistenti nel conto « Afectación Empréstito » aperto presso il Banco Central de la República Argentina a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Detto importo sarà destinato a far fronte:

a) al finanziamento delle spese di trasferimento degli emigranti e delle loro rispettive famiglie, nonchè delle famiglie degli emigranti già stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;

b) al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.

Articolo 3.

Il contributo del Governo Italiano si realizzerà per il tramite di uno o più Enti i quali avranno personalità giuridica nell'ordinamento argentino e saranno investiti delle facoltà necessarie per attuare i piani di stabilimento delle famiglie rurali. Detti Enti non perseguiranno propositi di lucro e le loro finalità sociali resteranno limitate agli obiettivi indicati.

Articolo 4.

Le perdite, come pure le moratorie che fosse necessario concedere in connessione con la realizzazione dei piani previsti nel presente Protocollo, saranno sostenute da entrambe le Parti nella misura corrispondente, in conformità a quanto verrà stabilito negli accordi previsti nell'art. 5.

Articolo 5.

La preparazione e la realizzazione dei vari piani di stabilimento saranno concertati in tutti i loro particolari, di comune accordo, tra l'Ente e gli Enti ai quali si riferisce l'art. 3 e i competenti Organi argentini, mediante accordi speciali da stipulare in ciascun caso.

Articolo 6.

L'Ente o gli Enti, che amministreranno i fondi italiani all'uopo stanziati, dovranno collaborare nella preparazione e nell'attuazione dei piani tecnici che i competenti organi argentini formuleranno allo scopo di assicurare un razionale sviluppo delle imprese agricole.

Articolo 7.

Resta inteso che le famiglie rurali che beneficeranno delle disposizioni del presente Protocollo saranno selezionate dal punto di vista dell'attitudine professionale, delle condizioni fisiche e morali e dei precedenti di condotta soddisfacente, in conformità ai vigenti Accordi sull'emigrazione stipulati tra i due Governi, i quali s'impegnano, nell'ambito degli Accordi stessi, di concedere le maggiori facilitazioni possibili per il migliore raggiungimento dei fini perseguiti.

De Gasperi — Bernabé S. Gonzales Risos — Julio M. Juncosa Seré

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Martino

Convenio comercial y financiero entre la República Argentina y la República Italiana

El Excelentísimo señor Presidente de la Nación Argentina y el Excelentísimo señor Presidente de la República Italiana, inspirandos en los tradicionales sentimientos de indisoluble amistad que unen a los pueblos de ambos países y reafirmando sus deseos de incrementar las decíprocas relaciones económicas existentes, han resuelto celebrar un Convenio Comercial y Financiero a cuyo efecto han designado sus Plenipotenciarios, a saber:

el Excelentísimo señor PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

a S.S.E.E. el señor Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Italia, don BERNABÉ S. GONZALES RISOS y el señor Delegado Plenipotenciario y Presidente de la Comisión Especial de Estudios del Intercambio con Italia, doctor don JULIO M. JUNCOSA SERÉ;

el Excelentísimo señor PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ITALIANA

a S.E. el Honorable ALCIDE DE GASPERI, Ministro de Relaciones Exteriores;

quienes, después de haber canjeado sus Plenos Poderes hallados en buena y debida forma, han acordado lo siguiente:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.

Las Altas Partes Contratantes, interpretando el espíritu de cooperación que anima a sus Gobiernos, declaran el propósito de estrechar por todos los medios a su alcance los vínculos económicos que unen a sus respectivos países y fomentar el intercambio de sus productos al más alto nivel posible, asegurándoles mercados permanentes dentro de las respectivas necesidades nacionales.

Artículo 2.

Los Gobiernos de la República Italiana y de la República Argentina asegurandola aplicación de un tratamiento de estricta reciprocidad para todas las operaciones comerciales y financieras que se realicen entre ambos países. Estudiarán y resolverán con la máxima benevolencia las propuestas que recíprocamente se formulen para facilitar e incrementar sus relaciones económicas.

Artículo 3.

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a conceder las máximas facilidades, compatibles con sus respectivas legislaciones, a los productos naturales o fabricados originarios del territorio de uno de los dos países que se importen en el otro, en materia de derechos, tasas, impuestos o cargas fiscales y en lo que concierne a los trámites y procedimientos administrativos a que se halle sujeta la importación, circulación, transporte y distribución de los mismos.

CAPITULO II

REGIMEN COMERCIAL.

Artículo 4.

El Gobierno argentino conviene en facilitar la exportación a la República Italiana de las mercaderías argentinas detalladas en la Lista *A*, y, por su parte, el Gobierno de la República Italiana conviene en conceder todas las facilidades necesarias para la importación en la República Italiana de tales mercaderías.

Artículo 5.

La República Italiana comprarà y la República Argentina venderá las cantidades mínimas de 300.000 toneladas de trigo durante el año 1953 y de 500.000 toneladas durante los años subsiguientes de vigencia de este Convenio, siempre que en cada uno de dichos años el saldo exportable no sea sustancialmente reducido.

Los precios del trigo serán objeto de estipulación anual y guardarán una razonable relación con las « cotizaciones fuera de Conferencia » que rijan en la fecha de cada operación en los mercados exteriores representativos.

Artículo 6.

El Gobierno de la República Italiana conviene en facilitar la exportación a la República Argentina de las mercaderías italianas detalladas en la Lista *B*, y, por su parte, el Gobierno argentino conviene en conceder todas las facilidades necesarias para la importación en la República Argentina de dichas mercaderías.

Artículo 7.

Los Gobiernos de la República Italiana y de la República Argentina procurarán, en la esfera de su competencia, que los precios de las mercaderías que se intercambien entre ambos países, no sean superiores a los que pague cualquier tercer país, en paridad de condiciones, calidad y circunstacias.

Artículo 8.

El Gobierno Italiano asegura que todos los productos argentinos que por aplicación del presente Convenio se exporten a Italia, serán destinados a satisfacer el consumo interno de ese país y el Gobierno argentino, por su parte, asegura que todos los productos italianos que por aplicación del presente Convenio se exporten a la Argentina, serán destinados a satisfacer su consumo interno.

Artículo 9.

Con el objeto de ampliar el intercambio comercial de los productos previstos en las Listas *A* y *B*, entre los dos países, y incorporar otros a dicho comercio, las Altas Partes Contratantes estudiarán con el mayor espíritu de cooperación la posibilidad de otorgar permisos de exportación y importación al margen de lo previsto en las citadas listas.

Artículo 10.

Las previsiones establecidas en las Lista *A* y *B* anexas a este Convenio entrarán en vigor a los quince días inmediatos despuée de su firma y comprendéran un período de doce meses, con excepción de aquellas relativas al grupo Bienes de Capital incluído en la Lista *B*, que seguirán vigentes hasta el vencimiento del Convenio.

Con tres meses de antelación a la expiración de cada período anual de vigencia de las mencionadas listas, las Altas Partes Contratantes determinarán de común acuerdo los productos argentinos e italianos que serán objeto especial de intercambio entre ambos países durante el período subsiguiente de doce meses, hasta la finalización del Convenio. Si un mes antes de la expiración de cada período anual no existe todavía acuerdo entre las Partes, ambas convendrán si se prolonga el plazo de vigencia de las listas del período en curso.

Artículo 11.

Una Comisión Mixta Consultiva con sede en Buenos Aires tendrá a su cargo vigilar la aplicación de las disposiciones contenidas en el Convenio y podrá proponer a ambos Gobiernos las medidas necesarias a fin de que se cumplan los fines previstos en el mismo.

Artículo 12.

Las exportaciones de productos o mercaderías argentinos a la República Italiana, así como las exportaciones de productos o mercaderías italianos a la República Argentina, estarán sujetas a las reglamentaciones que rijan en el país exportador en el momento en que se efectúe la exportación.

Artículo 13.

Las importaciones en la República Argentina de productos o mercaderías italianos, así como las importaciones en la República Italiana de productos o mercaderías argentinos, estarían sujetas a las reglamentaciones vigentes en el país importador en el momento del despacho a plaza.

Artículo 14.

Los Gobiernos de la República Italiana y de la República Argentina, adoptarán las medidas y disposiciones necesarias para garantizar, dentro del espíritu de las disposiciones y tratados vigentes en la materia, el respeto a las denominaciones de origen y calidad que correspondan a productos exclusivos de uno de los dos países, reprimiendo con aplicación de sanciones adecuadas la circulación y venta de los producidos en su propio territorio o en terceros países con falsas denominaciones de origen, calidad o tipo.

Artículo 15.

El Gobierno italiano estudiará con la mejor disposición los pedidos que reciba del Gobierno argentino para el empleo de procedimientos, patentes, maquinarias y técnicos destinados a las industrias establecidas en la República Argentina o que puedan establecerse en el futuro.

CAPITULO III

Regimen de pagos y disposiciones financieras

Artículo 16.

Todos los pagos de cualquier naturaleza correspondientes a operaciones directas entre la República Italiana y la República Argentina, serán efectuados en dólares estadounidenses en las condiciones previstas en el presente Convenio y de acuerdo con las reglamentaciones de cambio que rijan en ambos países.

Artículo 17.

Todos los pagos a que se refiere el artículo anterior, con excepción de los comprendidos en el artículo 21, serán efectuados por el crédito o el débito, según corresponda, de la « Cuenta General Dolares C.A.I. » (Convenio Argentino-Italiano) abierta por el Ufficio Italiano dei Cambi, en representación del Gobierno italiano, a nombre del Banco Central de la República Argentina, que actúa en representación del Gobierno argentino.

Artículo 18.

Los pagos de la Argentina a favor de Italia previstos en el artículo 17, incluídas las remesas de ayuda familiar, también podrán efectuarse a través de bancos o instituciones autorizadas para operar en cambios, establecidos en ambos países. A tal effecto los bancos italianos serán autorizados para abrir a nombre de sus corresponsales en la Argentina, « Cuentas Especiales Dolares C.A.I. », que serán consideradas como subcuentas de la « Cuenta General Dolares C.A.I. » a ue se refiere el artículo 17.

Artículo 19.

La « Cuenta General Dolares C.A.I. » a que se refiere el artículo 17 podrá arrojar saldo acreedor o deudor indistintamente hasta el límite de 100 (cien) millones de dólares.

Artículo 20.

El saldo que arroje la « Cuenta General Dolares C.A.I. » a que se refiere el artículo anterior ganará o pagará intereses a razón del $2\frac{1}{2}$% anual por la cantidad que exceda de los 10 (diez) millones de dólares. Dichos intereses se liquidarán y contabilizarán en la precitada cuenta a fin de cada semestre calendario.

Artículo 21.

El Gobierno de la República Italiana conviene en facilitar la financiación de las adquisiciones de bienes de capital que realice la República Argentina en Italia hasta la suma de 75 (setenta y cinco) millones de dólares. Con tal objeto el Ufficio Italiano dei Cambi, actuando en representación del Gobierno italiano, abrirá una cuenta en dólares estadounidenses titulada « Cuenta Financiación Bienes de Capital » a nombre del Banco Central de la República Argentina, el que actuará en representación del Gobierno argentino.

Dicha cuenta será debitada por los importes correspondientes a las órdenes de pago que emita la República Argentina por la adquisición de bienes comprendidos en la Lista *B*, del grupo « Bienes de Capital », anexa al presente Convenio.

El Ufficio Italiano dei Cambi y el Banco Central de la República Argentina convendrán el procedimiento a seguir para cursar las operaciones a traves de la « Cuenta Financiación Bienes de Capital ».

Artículo 22.

El saldo que arroje la « Cuenta Financiación Bienes de Capital » abierta en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, devengará intereses a razón del 2 ¼ % anual. Dichos intereses se liquidarán a fin de cada semestre calendario con débito a la « Cuenta General Dolares C.A.I. ».

Artículo 23.

Ambos Gobiernos convendrán el procedimiento a seguir para determinar el régimen que habrá de aplicarse para cancelar los saldos que arrojen las cuentas « General Dolares C.A.I. » y « Financiación Bienes de Capital ».

Artículo 24.

El Gobierno argentino se reserva el derecho de amortizar total parcialmente, en cualquier momento, los saldos deudores que arrojen las cuentas « General Dolares C.A.I. » y « Financiación Bienes de Capital ».

El Gobierno italiano, por su parte, se reserva el derecho de amortizar total o parcialmente, en qualquier momento, el eventual saldo deudor para Italia que arrojase la « Cuenta General Dolares C.A.I. ».

A los effectos indicados en el presente artículo, ambos Gobiernos establecerán de común acuerdo las modalidades y condiciones de las referidas amortizaciones.

A los efectos indicados en el presente artículo, ambos Gobiernos establecerán de común acuerdo las modalidades y condiciones de las referidas amortizaciones.

Artículo 25.

A la expiración del presente Convenio, los pagos a que diera lugar la liquidación de las obligaciones contraídas antes de su vencimiento, se efectuerán a través de las cuentas a que se refieren los artículos 17, 18 y 21 según corresponda, y de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, las que seguirán en vigencia, a tal efecto, durante un sucesivo período de seis meses después de la terminación del Convenio. El Ufficio Italiano dei Cambi y el Banco Central de la República Argentina resolverán de común acuerdo el procedimiento a seguir para la liquidación de las obligaciones originadas por operaciones previstas en el presente Convenio que no se hubieran liquidado dentro de los seis meses subsiguientes y cuyo vencimiento se produjera posteriormente a dicho plazo.

El saldo total que a la terminación del citado período de seis meses arrojen las citadas cuentas, será abonado en las mercaderías que ambos Gobiernos convengan o, de común acuerdo, en dolares estadounidenses, en otras divisas o en cualquier otra forma.

Artículo 26.

El Ufficio Italiano dei Cambi telegrafiará diariamente al Banco Central de la República Argentina el saldo de la « CUENTA GENERAL DOLARES C.A.I. » y de la « CUENTA FINANCIACIÓN BIENES DE CAPITAL ».

El Banco Central de la República Argentina notificará diariamente por telegráfica al Ufficio Italiano dei Cambi el monto global de las órdenes de pago en dólares C.A.I. que le curse en el día, con indicación de la cuenta a que correspondan, así como el monto global de las órdenes de pago recibidas del Ufficio Italiano dei Cambi y una información similar proporcionará el Ufficio Italiano dei Cambi al Banco Central de la República Argentina.

Artículo 27.

A los fines de las cláusulas establecidas en el presente Convenio, para convertir los importes en dólares C.A.I. que se registren al débito o al crédito de las cuentas a que se refiere este Capítulo, el Ufficio Italiano dei Cambi y el Banco Central de la República Argentina aplicarán las normas y los tipos de cambio vigentes en sus respectivos países para la conversión de dolares estadounidenses a liras italianas, pesos argentinos u otras divisas o viceversa.

Artículo 28.

Las Altas Partes Contratantes están de acuerdo en:

a) vigilar que las transferencias de fondos entre Italia y la Argentina y viceversa efectuadas en aplicación del presente Convenio, se relacionen exclusivamente con operaciones directas entre ambos Territorios;

b) autorizar los pagos corrientes entre Italia y la Argentina, de conformidad con las disposiciones vigentes en cada país en materia de cambios en el momento de realizarse las respectivas transferencias;

c) consultarse con el fin de controlar las transferencias de capitales de conformidad con los principios de sus respectivas políticas, especialmente para impedir transferencias que no tuvieran una finalidad económica útil;

d) intercambiar toda información útil con el fin de asegurar un mejor control en la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Convenio;

e) mantenerse en contacto para examinar conjuntamente todas las cuestiones técnicas que se presenten en la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Capítulo y para adoptar de común acuerdo todas las medidas que las circunstancias hicieran necesarias.

Artículo 29.

Los pagos previstos en el inciso b) del artículo anterior comprenden:

a) los pagos comerciales, incluso los pagos para gastos accesorios (gastos de transporte por vía marítima, fluvial, terrestre, y aérea, de seguro y otros corretajes, comisiones, derechos de puerto, derechos varios, tasas y gastos similares);

b) los pagos oficiales, incluso las recaudaciones consulares;

c) los pagos o reembolsos en concepto da pasajes maritimos y de gastos de viaje de ciudadanos italianos o argentinos en viaje directo entre la Argentina e Italia, correspondientes a buques de bandera argentina o italiana;

d) los pagos de sueldos, honorarios, salarios, pensiones, servicios, subsidios, seguros sociales, gastos de subsistencia derechos, regalías, contribuciones, derecho de autor, tasas y derechos por patentes y licencias; remesas para ayuda familiar;

e) los pagos relacionados con seguros y reaseguros (primas, comisiones, intereses sobre reservas técnicas indemnizaciones, contribuciones de averías, gastos de liquidación siniestros, recupero de siniestros, valores garantizados, gastos de inspección de riesgos, etc.);

f) los pagos de réditos, rentas, intereses y beneficios, de gastos de explotación y amortizaciones contractuales, de impuestos, tasas y accesorios;

g) cualquier otro pago justificado que convengan de común acuerdo el Ufficio Italiano dei Cambi y el Banco Central de la República Argentina.

Artículo 30.

Las mercaderías originarias de terceros países, que no hayan sido sometidas a proceso de elaboración en uno de los dos Países y que una de las Altas Partes Contratantes adquiera en la otra, no podrán ser abonadas a través de la « CUENTA GENERAL DOLARES C.A.I. » o de las « CUENTAS ESPECIALES DOLARES C.A.I. » así como de la « CUENTA FINANCIACIÒN BIENES DE CAPITAL » a que se refiere este Capítulo, salvo que así lo convinieran en cada caso las Autoridades competentes de ambos países.

Artículo 31.

A fin de facilitar la financiación de importaciones en la República Argentina de productos italianos, el Ufficio Italiano dei Cambi podrá facultar a los bancos italianos a abrir créditos documentarios y, recíprocamente, el Banco Central de la República Argentina podrá permitir a las instituciones autorizadas argentinas que abran créditos documentarios para financiar las exportaciones argentinas a Italia. Estas operaciones se realizarán de acuerdo con las prácticas bancarias y su reembolso se efectuará a través de las cuentas a que se refieren los artículos 17, 18 y 21, según corresponda.

Artículo 32.

El Ufficio Italiano dei Cambi y el Banco Central de la República Argentina establecerán las modalidades técnicas necesarias para la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Convenio.

CAPITULO IV

EMIGRACION.

Artículo 33.

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina, compenetrados del interés social y económico que existe en ambos países en incrementar una racional emigración de trabajadores italianos hacia la Argentina y en especial de familias auténticamente agricultoras que permitirá estrechar aún más los sólidos vinculos de amistad que ligan los dos pueblos, promoverán la radicación en la Argentina de 500.000 personas, aproximadamente, en un lapso de 5 años, adoptando para ello todas las medidas conducentes a esos fines. Refirman, asimismo, el propósito de lograr el más eficaz y integral cumplimiento de los acuerdos especiales sobre migración que se han suscripto hasta la fecha entre ambos países.

Artículo 34.

Los emigrantes italianos estarán equiparados, en lo referente a régimen y condiciones de labor, a los trabajadores nacionales y disfrutarán de los beneficios de todo orden que establezan las leyes argentinas de trabajo y ocupación, de seguro y prevision social.

Artículo 35.

En concordancia con las prescripciones de la Constitución Nacional los trabajadores italianos, sin excepción, disfrutarán, durante su permanencia en territorio argentino, del mismo trato y ventajas de que gocen los de cualquier otra procedencia, entendiéndose que serán aplicadas automáticamente a los de origen italiano, todas las ventajas concedidas a los de otros paises. El Gobierno argentino adoptarà las medidas destinadas a coordinar los intereses comunes de los dos países en aquellas cuestiones consulares y culturales que puedan afectar a la immigración italiana.

Artículo 36.

Ambos Gobiernos constituirán con asiento en Buenos Aires una Comisión Mixta Perrmanente du funcionarios italianos y argentinos expertos para considerar los problemas vinculados con la materia de migraciones. Dicha Comisión tendrá por objeto estudiar y proponer las modalidades prácticas que permitan la plena aplicación de lo dispuesto en el presente Convenio, en materia de migración y radicación de familias italianas, así como de lo convenido en el Acuerdo Italo-Argentino del 26 de enero de 1948.

CAPITULO V

TRANSPORTE MARITIMO Y SEGUROS.

Artículo 37.

Los Goviernos Contratantes se comprometen, durante la vigencia de este Convenio, a tomar las medidas pertinentes para que el transporte de las mercaderías que se intercambien la República Italiana y la República Argentina, se efectúe en buques de bandera nacional italiana y argentina en igualdad de tonelaje, salvo que no hubiere bodega disponible de los países signatarios.

La aplicación de estas disposiciones no podrá tener como consecuencia un atraso en la entrega o el encarecimiento de los productos a transportar.

Artículo 38.

Con el fin de facilitar el almacenamiento y manipulación de los productos de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra y su distribución en terceros países, el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina considerarán con la mejor disposición, de acuerdo con sus respectivas legislaciones, los pedidos que recíprocamente se formulen de concesiones para la organización de zonas especiales y depósitos francos de uno de los dos países en los puertos marítimos del otro.

Artículo 39.

El Gobierno de la República Italiana se reserva el derecho de hacer asegurar en compañías italianas las mercaderías italianas que se exporten a la Argentina y los productos argentinos que se importen en Italia, cuando los riesgos del trasporte sean por cuenta del vendedor o del comprador, respectivamente.

El Gobierno de la República Argentina se reserva el derecho de hacer asegurar en compañías argentinas las mercaderías argentinas que se exporten a Italia y los productos italianos que se importen en la Argentina cuando los riesgos del transporte sean por cuenta del vendedor o del comprador, respectivamente.

Artículo 40.

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina estudiarán los medios técnicos que, de común acuerdo, podrán aplicarse con el objeto de aumentar el volumen de las operaciones de reaseguro entre ambos países.

CAPITULO VI

PELICULAS CINEMATOGRAFICAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.

Artículo 41.

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana autorizarán anualmente, de acuerdo con las normas vigentes en cada país, la importación, « doblaje », edición, distribución y exhibición, en sus respectivos territorios, de treinta películas cinematográficas impresas de largo metraje y sin limitación las películas de corto metraje, originarias del otro país.

De común acuerdo podrá ampliarse el número de películas de largo metraje antes indicado.

Artículo 42.

Las personas o entidades interesadas, al solicitar el respectivo permiso de importación, deberán presentar un certificado autorizante que ortogarán los organismos competentes del país de origen de la película.

Dicho documento deberá contener las siguientes certificaciones respecto de la película:

a) que es de producción nacional del país de origen;

b) que es de propriedad de una persona o entidad residente en ese mismo país; y

c) que ha sido estrema la dentro de los tres años de la fecha de emisión del certificado.

A pedido de una de las Altas Partes Contractantes podrán hacerse excepciones a la norma de tres años de antigüedad de la película, a que se refiere el inciso *c*).

Si realizada la importación alguna o algunas de las películas no llegara a contar con las restantes autorizaciones necesarias para ser exhibida, se acordarán nuevas autorizaciones para permitir la exhibición del número de películas determinado en el artículo 41.

Artículo 43.

El Gobierno de la República Italiana arbitrarà las medidas necesarias, dentro de la esfera de su competencia, para que se provea anualmente a la República Argentina no menos de seis millones doscientos mil metros de película virgen, de los tres tipos principales en 35 mm. (negativo, sonido y positivo), en las proporciones habituales para su utilización en la industria cinematográfica.

De mutuo acuerdo entro las Altas Partes Contractantes podrà convenirse la provisión de una cuota adicional de película virgen en 16 mm.

Artículo 44.

Las transferencias correspondientes al producido de la venta y/o explotación de películas cinematográficas impresas se ajustarán al siguiente régimen:

a) Por el monto de las transferencias que por los referidos conceptos se efectúen desde Italia e la Argentina se autorizarán remesas equivalentes desde Argentina a Italia por iguales conceptos. Estas remesas se cursarán de acuerdo con el mecanismo general de pagos y en las condiciones establecidas en los articulos 17 y 18.

b) Los fondos que excedan dichos importes quedarán depositados en el país dudor y podrán ser invertidos, de acuerdo con las disposiciones vigentes en el mismo, para: producción, « doblaje », « titulaje », edición y gastos vinculados directamente con la producción, distribución y programación de películas.

Artículo 45.

El Gobierno de la República Argentina faculta al Banco Central de la República Argentina y el Gobierno de la República Italiana al Ufficio Italiano dei Cambi para que las citadas instituciones puedan convenir las disposiciones técnicas y complementarias que permitan la más rápida ejecución de las transferencias a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 46.

Ambos Gobiernos promoverán la concertación de acuerdos especiales que tengan por finalidad:

a) asegurar la exhibición y la más amplia difusión posible en Italia de por lo menos diez película cinematográficas argentinas anualmente. Dicha candidad será aumentada proporcionalmente sobre la base de una película argentina por cada tres películas italianas, en la medida en que las Autoridades argentinas acuerden permison de importaciòn por encima de las treinta películas a que se refiere el artículo 41;

b) obtener facilidades crediticias en Italia parà el « doblaje » y la edición de las películas cinematográficas argentinas que se introduzcan en Italia;

c) facilitar la más amplia difusión posible de las películas italianas en la Argentina;

d) estructurar un régimen que permita la aplicación de un sistema de coproducción entre las industrias cinematográficas de ambos países; y

e) estimular un amplio intercambio artístico y de recursos técnicos entre Italia y la Argentina.

Con tal objeto una Comisión Especial integrada por representantes de los Gobiernos y de la industria cinematográfica de los respectivos países se reunirá en Buenos Aires en el más breve plazo posible.

Artículo 47.

La Comisión Mixta Consultiva a que se refiere el artículo 11 considerará trimestralmente el desarrollo de los suministros de película cinematográfica virgen y los demás aspectos relacionados con el intercambio de películas cinematográficas impresa y propondrá las medidas que fueran necesarias para lograr el mejor cumplimiento de lo convenido en las cláusulas que anteceden.

Asimismo, examinará la posibilidad de estructurar un régime que permita la importacion de película virgen destinada a la edición de películas italianas en la Argentina y la reexportación de la misma película impresa. La cantidad de pelicula virgen así importada no será computada a los efectos del artículo 43.

Artículo 48.

Los Gobiernos de la República Italiana y de la República Argentina adoptarán las medidas necesarias para asegurar e incrementar, en términos de reciprocidad, el intercambio de libros, revistas, diarios y otras publicaciones.

A tal efecto ambos Gobiernos dispondrán lo necesario para que la importación, comercialización y régimen impositivo de las referidas publicaciones editadas en uno de los dos países, gocen en el otro de las máximas facilidades que consientan sus respectivas legislaciones.

CAPITULO VII

Disposiciones finales

Artículo 49.

El presente Convenio substituye las disposiciones del Convenio Comercial y Financiero suscripto el 13 de octubre de 1947 y su Protocolo Adicional del 8 de octubre de 1949.

Quedan subsistentes las disposiciones contenidas en los Acuerdos vigentes entre la República Italiana y la República Argentina en lo que no se opongan al presente Convenio.

Artículo 50.

El presente Convenio será ratificado de acuerdo con el procedimiento constitucional de cada una de las Altas Partes Contratantes y el canje de sus ratificaciones se efectuará en la ciudad de Buenos Aires a la brevedad posible.

Sin perjuicio de su ratificación oportuna, el presente Convenio comenzará a regir provisionalmente el día siguiente de su firma y continuará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 1958, salvo lo que se determina expresamente en el texto del mismo.

En fe de lo cual se firman dos ejemplares en los idiomas castellano e italiano, igualmente válidos, en la ciudad de Roma, a los 25 días del mes de junio de mil novecientos cinquenta y dos.

BERNABÉ S. GONZALES RISOS — DE GASPERI
JULIO M. JUNCOSA SERÉ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

LISTA *A*

PRODUCTOS ARGENTINOS	Miles de dólares
Cereales (maíz, cebada, conteno y avena) y tortas oleaginosas	15.300
Carne vacuna enfriada y congelada	6.000
Aceite de lino	2.500
Aceites comestibles (excluído el aceite de oliva)	2.000
Lanas:	
sucia	10.000
lavada	4.000
Cueros vacunos secos y salados	4.000
Cueros lanares y yeguarizos	1.000
Carnes conservadas	300
Carne porcina, jamones, panceta y otras manufacturas de cerdo	500
Extracto de carne	700
Grasa de cerdo	500
Sebo industrial	500
Tripas saladas y secas	400
Menudencias de carnes congeladas	400
Aves congeladas	200
Caseína	1.000
Cerdas, crines y pelos	300
Algodón	1.500
Extracto de quebracho	500
Astas, huesos y harina de huesos	200
Manteca	500
Huevos	400
Miel	300
Porotos	600
Cueros curtidos	700
Productos opoterápicos	200
Acidos grasos animales (oleína, oleoestearina y glicerina)	500
Harina de carne y de pescado	300
Sangre seca	100
Trapos y recortes de lana y algodón	200
Productos varios (yerba mate, féculas, etc.)	500
Total	56.100

LISTA *B*

PRODUCTOS ITALIANOS	Miles de dólares
Aluminio	3.000
Zinc	600
Materiales refractarios	800
Cemento	1.000
Cámaras y cubiertas (medidas especiales)	1.000
Alambres y cables para electricidad	300
Materiales para electricidad, radio y telefonía, excluídos alambres y cables	500
Contadores o medidores	500
Aparatos para comunicaciones y los electrónicos especiales	300
Alambres y tejidos de alambre	600
Herramientas	800
Abrasivos	500
Hierros y aceros sin trabajar	300
Hierros y aceros trabajados	500
Hilados de algodón	4.000
Hilados de seda artificial	2.000
Hilados de lana	1.500
Hilados varios (cáñamo, goma y seda natural)	1.000
Maderas para envases (cascos o toneles de madera y duelas para cascos)	500
Tejidos para la industria	500
Hilos y agujas para coser y bordar	1.000
Material para fotografía (papeles especiales, plasa y películas fotográficas)	600
Cintas o películas vírgenes para cinematografía	1.065
Papeles y cartones	800
Celulosa de paja	600
Semillas o plantas vivas	100
Vidrios planos	400
Instrumental quirúrgico, aparatos y elementos diverso de aplicación medicina y de uso en laboratorios y clínicas	400
Instrumentos de precisión	500
Productos químicos y medicinales:	
Azufre	1.200
Carburo de calcio	800
Productos colorantes	500
Alcalis	300
Productos curtientes y auxiliares para la industria del cuero	200
Acidos para uso industrial	200
Aceites y vaselinas para uso industrial	100
Hojas, cortezas, cáscaras, raíces, rizomas y semillas; esencias y productos aromáticos	100
Resinas	200
Productos para la sanidad animal y vegetal	400
Explosivos y mechas	200
Drogas, específicos, etc.	900
Diversos productos químicos	2.000
Carton de amianto y magnesia plástica	250
Diverso artículos (alcornoque o corcho, discos para tapas corona, libros impresos, celuloide, pieles de conejo, cuajo, etc.)	900
Repuestos para bicicletas y motocicletas	500
Repuestos para automotores	1.100
Motocicletas, motonetas y motofurgones	200
Bicicletas y micromotores para bicicletas	100
Máquinas de contabilidad, para oficinas, etc.	400
Relojería	50
Tejidos de algodón	1.200
Tejidos de lana	200
Tejidos de seda natural y artificial	200
Instrumentos musicales	100
Aparatos para fotografía y cinematografía	100
Máquinas de coser (excluídas las eléctricas)	150
Otros artículos	150
Suministros en curso de ejecución	17.735
Bienes de Capital	
Tractores, maquinaria e implementos agrícolas, repuestos y accessorios; Maquinarias y motores en general para la industria, repuestos y accessorios; Barcos, máquinas, equipos rodantes y otros materiales para el transporte en general y para las comunicaciones, partes y accessorios; Maquinarias y materiales para minería, explotación, refinación y transporte de petrólero, gas, etc., partes y accessorios; Maquinarias, equipos y materiales para centrales térmicas, hidroeléctricas y para el transporte y la distribución de la energía eléctrica, para obras sanitarias y puertos; partes y accessorios	75.000
Total	131.100

PROTOCOLO ADICIONAL

Al Gobierno de la República Argentina, de acuerdo con su política agraria de franca expansión de las actividades agropecuarias especialmente concretadas en su Plan Económico recientemente sancionado y,

El Gobierno de la República Italiana, deseoso de facilitar la emigración de núcleos familiares agricultores a la República Argentina y contribuir a asegurarles una efectiva y adecuada radicación, declaran:

I. Que desde el punto social y económico es de especial interés para ambos países fomentar la emigración hacia la República Argentina de familias italianas auténticamente agricultoras.

II. Que la experiencia del último quinquennio aconseja que tal emigración especializada se realice en estrecha cooperación entre los Gobiernos de ambos países y de acuerdo con planes adecuados.

III. Que las medidas adoptadas recientemente por los dos Gobiernos hacen oportuno llevar a la prática las recomandaciones contenidas en el artículo 16 del Acuerdo sobre Emigración del 26 de enero de 1948 y en el artículo 9 del Protocolo Adicional del 8 de octubre de 1949 en el sentido de « estudiar las formas de acción directa e indirecta con que el Gobierno italiano, además da aporte immigràtorio, participará técnica y financieramente en la realización del plan de colonización que preparará y ejecutará el Gobierno argentino, con relación a los compromisos que este último asuma para la ubicación de los colonos italianos, sobre la base de un programa de colaboración recíproca ».

IV Que la realización de estos planes permitirá consolidar a ún más los tradicionales vínculos de amistad existentes entre ambos pueblos.

En consonancia con los principios expuestos y parallevarlos a la práctica ambos Gobiernos convienen las siguientes disposiciones:

Artículo 1.

El Gobierno argentino con el objeto de promover la radicación definitiva en la República Argentina de familias agricultoras italianas, con los recursos de sus organismos competentes y en las condiciones establecidas por las disposiciones legales en vigor proporcionará los medios necesarios para financiar la adquisición de la tierra y concederá préstamos para promover e incrementar su producción. Tal contribución no será en ningún caso inferior a la que efectúe el Gobierno italiano de acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 siguientes.

Artículo 2.

El Gobierno italiano, por su parte, concurrirá a la realización de lo establecido en el presente Protocolo, utilizando en la forma y condiciones previstas en el artículo 3, hasta una suma de 200 millones de pesos moneda nacion al argentina, que tomará de los fondos existentes en la Cuenta « Afectación Empréstito » abierta en el Banco Central de la República Argentina a nombre del Ufficio Italiano dei Cambi.

Dicho importe será destinado a cubrir:

a) La financiación de los gastos de traslado de los emigrantes y sus respectivas familias y de las familias de los ya radicados en la Argentina, en la medida que ambos Gobiernos convengan; y

b) La financiación complementaria originado por la instalación (« sistemazione ») de los colonos y de sus familias en la República Argentina.

Artículo 3.

La contribución del Gobierno italiano se hará por conducto de una o más entidades con personería argentina que tendrán las facultades necesarias para cumplir los planes de radicación de familias agricultora. Estas entidades no perseguirán propósitos de lucro y sus finalidades sociales quedarán limitadas a los objetivos señalados.

Artículo 4.

Los quebrantos así como las moratorias que fuera menester acordar vinculados a la realización de los planes previstos en el presente Protocolo serán soportados por ambas Partes en la medida correspondiente, de conformidad con lo que se establezca en los acuerdos previstos en el artículo 5.

Artículo 5.

La preparación y realización de los distintos planes de radicació serán concertados en todos sus detalles de común acuerdo entre la entidad o entidades a que se refiere el artículo 3 y los organismos competentes argentinos, mediante acuerdos especiales a celebrarse en cada caso.

Artículo 6.

El ente o entes que administrarán los fondos italianos especialmente afectados deberán colaborar en la preparación y cumplimiento de los planes técnicos que formularán los organismos competentes argentinos para asegurar un racional desarrollo de las explotaciones agrícolas.

Artículo 7

Queda entendido que las familias agricultoras a beneficiarse por este Protocolo serán seleccionadas en lo que respecta a aptitud profesional, condición física y moral y antecedentes satisfactorios, conforme a los tratados vigentes sobre emigración suscriptos entre ambos Gobiernos, los cuales se comprometen, dentro de los mismos, a acordar las mayores facilidades posibles para el mejor logro de las finalidades perseguidas.

BERNABÉ S. GONZALES RISOS   DE GASPERI
JULIO M. JUNCOSA SERÉ

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 settembre 1956.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Vista la lettera in data 7 settembre 1956, con la quale il dott. ing. prof. Giovanni Polsoni ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato per motivi di salute;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1956 il dott. ing. Amedeo Cuttica — vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato — è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base al punto *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dott. ing. prof. Giovanni Polsoni, capo servizio delle Ferrovie dello Stato, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1956

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1956
Registro n. 13 *bilancio Trasporti, foglio n.* 47. — MONACELLI

(4859)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956.

Nomina del dott. ing. Severo Rissone a vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Severo Rissone, capo compartimento di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato, è nominato vice direttore generale dell'Amministrazione medesima, con decorrenza 1° ottobre 1956.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1956
Registro n. 13 *bilancio Trasporti, foglio n.* 46. — MONACELLI

(4861)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1956.

Sostituzione di un consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Vista la lettera del Ministro per il tesoro n. 42-Ris. del 12 settembre 1956;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Con decorrenza 12 settembre 1956 il dott. Carlo Marzano — ragioniere generale dello Stato — è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, ai sensi dell'art. 1, punto *d*) del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con la legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione del dottor Benvenuto Bertoni collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1956

GRONCHI

ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1956
Registro n. 13 *bilancio Trasporti, foglio n.* 48. — MONACELLI

(4860)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1956.

Sostituzione di componenti il Comitato per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti i decreti Ministeriali del 6 aprile 1954, del 14 gennaio 1955 e del 27 aprile 1955 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1954, n. 76 del 2 aprile 1955 e n. 164 del 19 luglio 1955) concernenti il Comitato di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, per la gestione relativa all'assicurazione dei crediti alla esportazione, soggetti a rischi speciali:
Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il dott. Guido Maurino, del Ministero dell'industria e commercio, Direzione generale affari generali, è nominato membro effettivo del Comitato, in sostituzione del dott. Eugenio Carbone.

2. Il dott. Vittorio Cito, del Ministero dell'industria e commercio, Direzione generale affari generali, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del dott. Guido Maurino.

3. Il dott. Roberto Ducci, vice direttore generale della Direzione generale affari economici del Ministero degli affari esteri, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione del dott. Filippo Spinelli.

4. Il dott. Dino Ferroni Carli, ispettore generale del Ministero del commercio estero, Direzione generale per gli accordi commerciali, è nominato membro supplente del Comitato, in sostituzione dell'ispettore generale dott. Vincenzo Loreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e commercio
CORTESE

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1956
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 216. — GRIMALDI

(4816)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1956.

Riconoscimento delle finalità assistenziali dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, ai sensi del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia intesa ad ottenere il riconoscimento delle finalità assistenziali dell'Ente, ai fini della applicazione del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, col quale viene consentita agli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, perseguenti finalità assistenziali, l'esenzione dal rapporto limite previsto dall'art. 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

Ritenuto che, in conformità delle norme statutarie l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ha carattere nazionale, svolge attraverso i dipendenti gruppi regionali, gruppi provinciali, le sezioni ed i nuclei compiti di assitenza a favore degli ufficiali iscritti;

Visto l'articolo unico del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere assistenziale delle finalità perseguite dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, ai fini dell'applicazione a favore dell'Ente predetto delle norme previste dal citato decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705.

Roma, addì 18 settembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

(4856)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1956.

Costituzione delle Commissioni arbitrali per le controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari nella valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei Magazzini generali delle concessioni speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 2435, modificato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1939, n. 765, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 404, concernenti la disciplina dei rapporti fra i titolari di concessioni speciali ed i coltivatori di tabacco;

Visto l'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1940, n. 107, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 agosto 1945, n. 542;

Decreta:

Le Commissioni per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi che saranno consegnati allo stato sciolto fino al 31 ottobre 1957 nei Magazzini generali delle concessioni speciali esistenti nelle circoscrizioni delle sottoindicate Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi sono costituite come appresso:

Direzione compartimentale di Milano:

Ferrari dott. Luigi, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Chiesa dott. Luigi, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Peruzzo Giovanni, membro effettivo, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei concessionari;

Venturini Riccardo, membro supplente, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei concessionari;

Minoli dott. Angelo, membro effettivo, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei coltivatori;

Cavagnini cav. Pietro, membro supplente, designato dal Prefetto di Milano, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Verona:

Chiesa dott. Luigi, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Ferrari dott. Luigi, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Magnani dott. Renzo, membro effettivo, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Bertaja dott. Giorgio, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei concessionari;

Zuppini dott. Sante, membro effettivo, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori;

Mazzoni dott. Ugolino, membro supplente, designato dal Prefetto di Verona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Firenze:

Ferrari dott. Luigi, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

De Bonis dott. Eugenio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Fontanelli comm. Baldassarre, membro effettivo, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Sacchi comm. Mario, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei concessionari;

Pastaccini Dino, membro effettivo, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori;

Cioni comm. Armando, membro supplente, designato dal Prefetto di Firenze, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Ancona:

Scalcione dott. Emanuele, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Becci dott. Corrado, membro effettivo, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei concessionari;

Alessandrini geom. Tullio, membro supplente, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei concessionari;

Brunori dott. Giovanni, membro effettivo, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei coltivatori;

Giovannini per. agr. Attilio, membro supplente, designato dal Prefetto di Ancona, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Perugia:

Fenizia dott. Vittorio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Scalcione dott. Emanuele, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Brighigna dott. Paolo, membro effettivo, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Patrizi dott. Giulio, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei concessionari;

Scassellati Sforzolini dott. Forzolo, membro effettivo, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori;

Tili Modestini dott. Lucio, membro supplente, designato dal Prefetto di Perugia, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Roma:

De Bonis dott. Eugenio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Milella dott Vito, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Papi prof. Ciro, membro effettivo, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari;

Cerboni per. agr. Pietro, membro supplente, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei concessionari;

Gianni dott Luigi, membro effettivo, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori:

Forlini cav. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Roma, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Benevento:

Elicio dott. Biagio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente:

Budetta dott Pasquale, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Pascucci dott. Sabato, membro effettivo, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Villani per. agr. Carminantonio, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei concessionari;

Martino dott. Salvatore, membro effettivo, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori;

D'Auria dott. Marcello, membro supplente, designato dal Prefetto di Benevento, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Cava dei Tirreni:

De Bonis dott Eugenio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Ferraiolo dott. Umberto, membro effettivo, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Salerno dott. Raffaele, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei concessionari;

Gravagnolo dott. Mario, membro effettivo, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori;

Scandizzo dott. Rocco, membro supplente, designato dal Prefetto di Salerno, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Lecce:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore superiore tecnico delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Fenizia dott. Vittorio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Famularo dott. Gaspare, membro effettivo, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Della Noce dott. Francesco, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei concessionari;

Fabrizio dott. Pietro, membro effettivo, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori;

Rollo dott. Oronzo, membro supplente, designato dal Prefetto di Lecce, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Palermo:

Milella dott. Vito, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Elicio dott. Biagio, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Nangano Cappello avv. Antonino, membro effettivo, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

La Rocca comm. Mario, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei concessionari;

Randazzo prof Francesco, membro effettivo, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori;

Vittorioso per. agr. Luigi, membro supplente, designato dal Prefetto di Palermo, in rappresentanza dei coltivatori.

Direzione compartimentale di Sassari:

Ceschin dott. Alessandro, ispettore superiore tecnico delle coltivazioni tabacchi, presidente;

Milella dott. Vito, direttore delle coltivazioni tabacchi, presidente supplente;

Dettori Giovanni Maria, membro effettivo, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Pinna Nossai Giacomo, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei concessionari;

Conti Michele, membro effettivo, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori;

Ruggiu Giuseppino, membro supplente, designato dal Prefetto di Sassari, in rappresentanza dei coltivatori.

Roma, addì 24 settembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

(4812)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1956.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo «Fiera di Foggia», con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, ed

il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, col quale ne è stato approvato il vigente statuto;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Vista la lettera in data 7 luglio 1956 del presidente dell'Ente con la quale viene proposto, per l'incarico, il dott. Antonio Vitulli;

Sentita la Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, istituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Antonio Vitulli è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(4840)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1956.

Nomina del segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Padova - Campionaria internazionale », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Padova Campionaria internazionale » e ne è stato approvato lo statuto;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla nomina del segretario generale dell'Ente predetto, ai sensi dell'art. 11 dello statuto;

Vista la lettera in data 4 agosto 1956, n. 15548, del presidente dell'Ente, con cui viene proposto per l'incarico il cav. uff. dott. rag. Guido Polacco;

Sentita la Sezione speciale mostre, fiere ed esposizioni, istituita in seno al Consiglio superiore del commercio interno ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

Il cav. uff. dott. rag. Guido Polacco, è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera di Padova - Campionaria internazionale », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(4814)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sommatino (Caltanissetta) di un mutuo di L. 8.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(4832)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 22 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1956, registro n. 17 Interno, foglio n. 207, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Valguarnera (Enna) di un mutuo di L. 3.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4830)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel di Iudica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 12 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1956, registro n. 17 Interno, foglio n. 208, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel di Iudica (Catania) di un mutuo di L. 2.230.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4831)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Porto Empedocle (Agrigento) di un mutuo di L. 4.529.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4834)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Sostene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 226, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Sostene (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.007.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4796)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.120.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4802)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camaiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 27 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 291, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camaiore (Lucca) di un mutuo di L. 39.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4829)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1956, registro n. 17 Interno, foglio n. 341, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) di un mutuo di L. 7.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4833)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) di un mutuo di L. 15.225.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Guardavalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 282, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Guardavalle (Catanzaro) di un mutuo di L. 7.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4808)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Onofrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 229, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Onofrio (Catanzaro), di un mutuo di L. 6.637.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4793)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Amato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 275, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Amato (Catanzaro) di un mutuo di L. 730.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4828)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 227, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.260.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4794)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 257, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molochio (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 1.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4846)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Nicola da Crissa (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.901.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4795)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 279, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla Angitola (Catanzaro) di un mutuo di L. 650.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4823)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 280, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fossato Serralta (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4824)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filandari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 278, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filandari (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.770.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4825)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 277, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgia (Catanzaro) di un mutuo di L. 4.112.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4826)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Argusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 10 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 276, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Argusto (Catanzaro) di un mutuo di L. 1.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4827)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 231, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro) di un mutuo di L. 2.047.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4792)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 255, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 8.834.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4844)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 258, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monasterace (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 4.294.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4845)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di terreni lungo la ferrovia Iseo-Edolo, in comune di Pisogne (Brescia).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 95 dell'11 giugno 1956 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di terreni lungo la ferrovia Iseo-Edolo, in comune di Pisogne (Brescia) della superficie di mq. 5733.

(4687)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 5 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	—	624,78	624,81	624,70	624,81	624,81	624,80	624,80	624,79
$ Can.	640,90	—	641 —	640,875	640,25	641,56	641,125	641,50	640,50	640,50
Fr. Sv. lib.	145,80	—	145,78	145,80	145,75	145,78	145,805	145,77	145,77	145,80
Kr. D.	90,51	—	90,58	90,535	90,50	90,54	90,53	90,55	90,55	90,55
Kr. N.	87,52	—	87,58	87,53	87,55	87,54	87,55	87,54	87,54	87,55
Kr. Sv.	121,05	—	121 —	121,10	121,10	121,08	121,08	121,09	121,09	121,05
Fol.	164,59	—	164,67	164,61	164,60	164,62	164,63	164,63	164,63	164,65
Fr. B.	12,545	—	12,5475	12,5525	12,55	12,55	12,55375	12,551	12,55	12,555
Fr. Fr.	177,97	—	178,03	178 —	178 —	177,99	178,01	178 —	178 —	178,05
Fr. Sv. acc.	143,07	—	143,05	143,07	143,10	143,09	143,07	143,10	143,10	143,07
Lst.	1749,30	—	1749,625	1749,875	1750 —	1750,25	1749,875	1750,25	1750,25	1749,875
Dm. occ.	149,42	—	149,47	149,46	149,40	149,65	149,44	149,46	149,46	149,46

Media dei titoli del 5 ottobre 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,75
Id. 3,50 % 1902	58,30
Id. 5 % 1935	84,025
Redimibile 3,50 % 1934	79,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,875
Id. 5 % 1936	95,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	84 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 ottobre 1956

Valuta	
1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	641 —
1 Franco svizzero lib.	145,802
1 Corona danese	90,532
1 Corona norvegese	87,54
1 Corona svedese	121,09
1 Fiorino olandese	164,62
1 Franco belga	12,553
100 Franchi francesi	178,005
1 Franco svizzero acc.	143,07
1 Lira sterlina	1749,875
1 Marco germanico	149,45

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 324) è stato disposto nei confronti della ditta MACCHI DI CELLERE Francesco fu Carlo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3820, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 2.63.50);

c) il differimento a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 323) è stato disposto nei confronti della ditta PINELLI GENTILE Agostino fu Giacomo:

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 31.42.85);

c) il differimento a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 6 settembre 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 322) è stato disposto nei confronti della ditta SACCHETTI Marcello e Giulio fu Giovan Battista;

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 22 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 102.38.59);

c) il differimento a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti in data 7 settembre 1956 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 325) è stato disposto nei confronti della ditta « SAN VITO » Società anonima, con sede in Torino;

a) la rimozione — a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione — del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4392, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 9);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha. 35.97.02);

c) il differimento a successivo provvedimento, della determinazione dell'indennità da corrispondersi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria 5%, per i terreni trasferiti all'Ente sopramenzionato;

d) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

(4752)

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L. 17.417.179 l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), di complessivi ettari 162.01.41, costituenti la quota del « terzo residuo » — concesso al nome della SOCIETE ANONYME SUISSE DE EXPLOITATIONS AGRICOLES, con sede in Ginevra, in virtù del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3588 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953 — supplemento n. 5), da trasferirsi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione, senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, saranno emanati i provvedimenti previsti dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4753)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa allevatori di mucche in Fida, con sede in Massa, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 settembre 1956, la Società cooperativa allevatori di mucche in Fida, con sede in Massa, costituita con atto 2 aprile 1947 del notaio Maneschi Defendente, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del rag. Pietro Lanforti.

(4595)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo lavoratori « A.C.N.A. », con sede in Cengio, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1956, la Società cooperativa di consumo lavoratori « A.C.N.A. », con sede in Cengio, costituita con atto del notaio dott. Carlo Franchi in data 19 novembre 1948, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il rag. Ignazio Sinnona.

(4756)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 settembre 1956, i poteri conferiti all'avv. Carmine Lauletta, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Novus Labor », con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 31 agosto al 31 dicembre 1956.

(4757)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modificazioni agli articoli 13 e 15 del decreto Ministeriale 18 giugno 1956 concernente il bando di concorso per le ammissioni al primo anno del 13° corso ordinario dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 29, foglio n. 143, che indice concorsi per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, concernente l'ordinamento delle Scuole militari, secondo il quale gli allievi che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica e che superino la prova orale di matematica dell'apposito concorso sono ammessi all'Accademia militare con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 del decreto Ministeriale 18 giugno 1956, citato nelle premesse è modificato nel senso che gli allievi delle Scuole militari che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica nell'anno scolastico 1955-56 e che aspirano all'ammissione al primo anno di corso dell'Accademia militare, devono sostenere il solo esame orale di matematica di cui al menzionato decreto Ministeriale 18 giugno 1956.

Art. 2.

L'art. 15, lettera *a*) del ripetuto decreto Ministeriale 18 giugno 1956, per quanto concerne la graduatoria di ammissione degli aspiranti ai corsi delle varie armi, del servizio automobilistico, del servizio di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione è modificato nel senso che gli allievi delle Scuole militari sono ammessi con precedenza sugli altri aspiranti, fino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, in base al voto riportato nell'esame orale di matematica di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 settembre 1956

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1956
Registro n. 36 Esercito, foglio n. 239. — MACHINI

(4868)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 4260 San. del 24 marzo 1949, relativo al bando di concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1948;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice relativi allo svolgimento del concorso e riconosciutili regolari;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione anzidetta;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate al concorso in premessa indicato:

1. Prochilio Maria
2. Milici Carmela
3. Primerano Gilda
4. Scali Maria
5. Comparato Vincenza
6. Ceraolo Carmela
7. Niosi Maria
8. Siligato Maria
9. Geraci Giovanna

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e all'albo dei Comuni interessati.

Messina, addì 1° settembre 1956

Il prefetto: RUSSO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto prefettizio n. 4260 San. del 24 marzo 1949, relativo al bando di concorso dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1948;

Visto il decreto pari numero e data, relativo all'approvazione della graduatoria di merito delle candidate idonee;

Ritenuto dover provvedere alla dichiarazione delle vincitrici delle condotte ostetriche;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche, a fianco di ciascun nominativo indicate, le seguenti candidate:

1) Prochilio Maria: Scaletta Zanclea;
2) Milici Carmela: Caronia Marina;
3) Primerano Gilda: Motta Camastra;
4) Scali Maria: Lipari-Filicudi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge e inviato ai Comuni interessati per l'esecuzione.

Messina, addì 1° settembre 1956

Il prefetto: RUSSO

(4679)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.